

Foglio InformativoNorme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.L.G.S. 385 del 1/9/93 - Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

18.1 GARANZIE RICEVUTE - PEGNO

GARANZIE RICEVUTE - PEGNO**INFORMAZIONI SULLA BANCA****MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze

Tel. 055 24981 - Fax 055 242750 - Email infocenter@mpscapitalservices.itSito internet: www.mpsc Capitalservices.it

Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 4770 - Codice Gruppo (ABI) 1030.6 - Codice Banca (CAB) 10643 C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze: 00816350482

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale sociale: Euro 276.434.746,28 - Riserve (al 31.12.2009): Euro 792.350.848,10 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che procede all'offerta

Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente

Indirizzo

Telefono e.mail

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

.....

Nome e cognome e ragione sociale
del cliente cui il modulo è stato consegnato

Data

Firma per avvenuta ricezione

CHE COS'E' IL PEGNO**Struttura e funzione economica**

Il pegno è una garanzia reale che viene prestata a favore del creditore per assicurare l'adempimento di un'obbligazione. Il contenuto essenziale del diritto che deriva dalla costituzione del pegno consiste nella prelazione che è riconosciuta al creditore di soddisfarsi sui beni oppignorati: prelazione che trasforma la garanzia generica, ordinaria, limitata ai soli beni dell'obbligato, in garanzia reale specifica sulla cosa costituita in pegno dal debitore o dal terzo; l'esercizio della prelazione nei confronti dei creditori chirografari presuppone:

- che la cosa dovuta in pegno sia rimasta in possesso del creditore o del terzo designato dalle parti.
- che il contratto di pegno risulti da atto scritto avente data certa.

Si parla di pegno irregolare quando il diritto di garanzia ha per oggetto una cosa fungibile (in particolare denaro) e quindi il creditore non è tenuto a conservare ed a restituire la stessa cosa data in pegno, ma dovrà restituire il "tantundem" ovvero lo stesso ammontare di beni del medesimo genere e specie.

Possono essere costituiti in pegno i beni mobili non iscritti nei pubblici registri, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili, i titoli di credito, gli strumenti finanziari, il denaro, e le polizze assicurative.

Per il perfezionamento del pegno sugli strumenti finanziari, al fine di conseguire lo spossessamento degli stessi, occorre seguire le formalità prescritte dalle disposizioni legislative di volta in volta vigenti.

Principali rischi

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- la vendita da parte della Banca dei beni dati in garanzia in caso di inadempimento nel rimborso del finanziamento concesso dalla Banca e garantito dal pegno.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

I costi connessi all'acquisizione e/o al mantenimento in essere della garanzia verranno regolati direttamente dal cliente con il proprio Notaio di fiducia.

RECLAMI

Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) alla banca un suo comportamento o un'omissione.

Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:

- ✓ posta ordinaria, con busta affrancata e indirizzata a Ufficio Compliance presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Panciatichi n. 48, 50127-Firenze;
- ✓ posta elettronica, all'indirizzo e.mail: reclami@mpscapitalservices.it ;
- ✓ numero fax per invio reclami : 055/240826 - attenzione Ufficio Compliance;
- ✓ consegna diretta presso le strutture della banca .

La Banca deve rispondere al cliente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Inoltre, in relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5 comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria nonché secondo le competenze attribuite a ciascuno dalla legge e/o dal Regolamento di funzionamento:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128 - bis del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito www.mpscapiaservices.it (Attivabile solo dal cliente);
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito www.mpscapiaservices.it (Attivabile sia dalla Banca che dal cliente).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

LEGENDA

Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di

	Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.